



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

Pieve Torina, li 03 NOV 2017

Prot. n. 8838

Ordinanza n. 1126 /F di annullamento dell'ordinanza n. 736/F Prot. n. 6643 del 28.07.2017.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 736/F del 28.07.2017 – Prot. 6643 – , con la quale, in seguito ai gravi eventi sismici del 2016, è stata disposta la non utilizzabilità, nonché il divieto di accesso e di utilizzo, dell'immobile sito in località Giulo e distinto catastalmente al Foglio 31, mappale 178, subalterno 6 del N.C.E.U. del Comune di Pieve Torina, di proprietà del signor Giordani Armando, nato a Pieve Torina (MC) il 15.11.1947, C.F. GRDRND47S15G657I e residente in Roma (RM)- 00166-, via Vezio Crisafulli 60;

CONSIDERATO che la richiamata Ordinanza 736/F è stata per errore redatta sulla base della scheda FAST n. 21 del 11.02.2017, non chiara nel riferire le risultanze del sopralluogo all'immobile identificato al **Foglio 31, particella 178, subalterno 6**, in particolare per quanto concerne l'indicazione dei dati catastali, la denominazione dei proprietari, e soprattutto nella rappresentazione grafica della mappa dell'aggregato con identificazione dell'edificio oggetto di verifica;

RILEVATA l'illegittimità della suddetta Ordinanza, in quanto emanata sulla base di un presupposto errato, qual è la scheda Fast non chiara nell'indicazione dei proprietari, dei dati catastali, e nella rappresentazione grafica dell'immobile oggetto di sopralluogo;

VISTO l'art. 21 *nonies* della L.241/1990 e ss.mm.ii., il quale al comma 1 dispone: *“Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ...”*

RITENUTA la necessità di doversi procedere all'annullamento d'ufficio della richiamata Ordinanza, con efficacia *ex tunc*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 *nonies* della L. 241/1990;

PER QUANTO premesso e considerato;

VISTI:

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 108, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- gli art.li 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

L'ANNULLAMENTO, con efficacia retroattiva e per le motivazioni in premessa, della propria Ordinanza n. **736/F – Prot. 6643 – del 28.07.2017**, con la quale è stata dichiarata la non utilizzabilità, nonché il divieto di accesso e di utilizzo, dell'immobile sito in località Giulo e distinto catastalmente al **Foglio 31, Mappale 178, subalterno 6** del N.C.E.U. del Comune di Pieve Torina, di proprietà del signor Giordani Armando, nato a Pieve Torina (MC) il 15.11.1947, C.F. GRDRND47S15G657I e residente in Roma (RM)-00166-, via Vezio Crisafulli 60;

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia affissa all' Albo Pretorio e nel sito del Comune di Pieve Torina e notificata al signor:
 - GIORDANI ARMANDO, nato a Pieve Torina (MC) il 15.11.1947, C.F. GRDRND47S15G657I, residente in Via VEZIO CRISAFULLI 60, 00166 - Roma (RM);

NONCHE' agli Enti di seguito elencati:

- a)Prefettura di Macerata- protocollo.prefmc@pec.interno.it;
- b)Comando Provinciale Vigili del Fuoco – com.macerata@cert.vigilfuoco.it;
- c) Comando stazione Carabinieri di - stmc223260@carabinieri.it;

INDIVIDUA

Ai sensi della Legge n. 241/1990, quale Responsabile del procedimento, l'Arch. Anna Rita Luccio – Responsabile del Servizio tecnico.

RENDE NOTO

Che avverso la presente Ordinanza sono ammessi:

- il ricorso al Prefetto territorialmente competente, entro 30 giorni;
- il Ricorso al T.A.R. Marche, entro 60 giorni;
- il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

I termini di cui sopra decorrono dalla data di notificazione e, in mancanza, di piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Alessandro Gentilucci

